

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Stazione Unica Appaltante e Amministrazione Committente

Disciplinare di gara

Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Reggio Emilia per il periodo 1.1.2021- 31.12.2024 con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni.

1.	<u>PREMESSE.....</u>	<u>3</u>
2.	<u>DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....</u>	<u>3</u>
2.1	<u>Documenti di gara.....</u>	<u>3</u>
2.2	<u>Chiarimenti.....</u>	<u>3</u>
2.3	<u>Comunicazioni.....</u>	<u>4</u>
3.	<u>OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI.....</u>	<u>4</u>
4.	<u>DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI.....</u>	<u>6</u>
4.1	<u>Durata.....</u>	<u>6</u>
4.2	<u>Varianti.....</u>	<u>6</u>
5.	<u>SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....</u>	<u>6</u>
6.	<u>REQUISITI GENERALI.....</u>	<u>7</u>
7.	<u>REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....</u>	<u>7</u>
7.1	<u>Requisiti di idoneità.....</u>	<u>8</u>
7.2	<u>Requisiti di capacità economica e finanziaria.....</u>	<u>8</u>
7.3	<u>Requisiti di capacità tecnica e professionale.....</u>	<u>8</u>
7.4	<u>Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE.....</u>	<u>9</u>
7.5	<u>Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili.....</u>	<u>9</u>
8.	<u>AVVALIMENTO.....</u>	<u>10</u>
9.	<u>SUBAPPALTO.....</u>	<u>11</u>
10.	<u>GARANZIA PROVVISORIA.....</u>	<u>11</u>
11.	<u>SOPRALLUOGO.....</u>	<u>13</u>
12.	<u>PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....</u>	<u>13</u>
13.	<u>MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	<u>14</u>
14.	<u>SOCCORSO ISTRUTTORIO.....</u>	<u>15</u>
15.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>16</u>
15.1	<u>Domanda di partecipazione.....</u>	<u>17</u>
15.2	<u>Documento di gara unico europeo.....</u>	<u>18</u>
15.3	<u>Dichiarazioni integrative e documentazione a corredo.....</u>	<u>19</u>
16.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA.....</u>	<u>22</u>
17.	<u>CONTENUTO DELLA BUSTA C – OFFERTA ECONOMICA.....</u>	<u>23</u>
18.	<u>CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....</u>	<u>23</u>
18.1	<u>Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....</u>	<u>24</u>
18.2	<u>Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica.....</u>	<u>26</u>
18.3	<u>Metodo di calcolo del punteggio dell'offerta economica.....</u>	<u>27</u>
18.4	<u>Metodo per il calcolo dei punteggi relativamente all'offerta tecnica.....</u>	<u>28</u>
19.	<u>SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.....</u>	<u>29</u>
20.	<u>COMMISSIONE GIUDICATRICE.....</u>	<u>30</u>
21.	<u>APERTURA DELLE BUSTE B E C – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u>	<u>30</u>
22.	<u>VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.....</u>	<u>31</u>
23.	<u>AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO.....</u>	<u>32</u>
24.	<u>CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....</u>	<u>33</u>
25.	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....</u>	<u>34</u>
26.	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....</u>	<u>34</u>

1. PREMESSE

Con determina a contrarre n. 476 del 15 luglio 2020, la Provincia di Reggio Emilia ha disposto di affidare il servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia stessa per il periodo 1 gennaio 2021/31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo per ulteriori 4 anni e con opzione di proroga per sei mesi qualora sia in corso la gara per l'appalto del servizio.

Trattasi di contratto identificato da CPV: 66519310-7.

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95 comma 7 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (di seguito “Codice”), in quanto il costo del servizio per l'amministrazione è fisso e indiretto e l'interesse preponderante per l'ente non è per il prezzo ma la qualità del servizio stesso.

Il luogo di svolgimento dei servizi è la provincia di Reggio Emilia – Codice NUTS: ITH53.

CIG: 83675554D3.

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice, nonché Direttore dell'Esecuzione del Contratto, è la dott.ssa Donatella Oliva responsabile della U.O. Appalti e Contratti della Provincia di Reggio Emilia.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- 1) Progetto ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Codice, con i contenuti ivi previsti, comprensivo dei seguenti documenti: Capitolato tecnico d'appalto, Relazione tecnico-illustrativa e Schema di contratto;
- 2) Bando di gara;
- 3) Disciplinare di gara;

Gara Telematica

Per l'espletamento della presente gara, la Provincia si avvale del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione a SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo.

Registrazione degli operatori economici

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati a SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione a SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno di SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno di SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo di SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e le guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

Il presente disciplinare, il Capitolato speciale d'appalto, i documenti di gara e la modulistica da presentare unitamente all'offerta, sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto nella piattaforma SATER; altra documentazione utile è scaricabile collegandosi al sito della Stazione Appaltante (Provincia di Reggio Emilia): <http://www.provincia.re.it> – sezione Bandi e Appalti.

2.2 CHIARIMENTI

La presentazione di chiarimenti deve essere effettuata su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Si raccomanda di seguire la procedura guidata, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.

Le richieste di chiarimenti su SATER, formulate esclusivamente in lingua italiana, dovranno avvenire entro il 17/08/2020. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite entro il 20/08/2020. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Le risposte, in forma anonima, verranno altresì pubblicate, quali FAQ, anche sul sito della Provincia: <http://www.provincia.re.it> – sezione Bandi e Appalti.

2.3 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Salvo quanto disposto nel paragrafo 2.2 del presente disciplinare, tutte le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese all'indirizzo PEC appalti@cert.provincia.re.it e all'indirizzo indicato dai concorrenti nella documentazione di gara.

Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC/posta elettronica o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto al fine di garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dei servizi che sarebbero pregiudicate da un frazionamento in lotti, dato l'oggetto dell'appalto.

Il valore stimato del contratto moltiplicando gli importi sotto indicati, riguardanti i premi assicurativi della Provincia per il 2020, per il numero di anni per cui è previsto il presente appalto, compreso l'eventuale rinnovo e l'opzione di proroga e tenuto conto che le percentuali ad appannaggio del broker vengono determinate nella misura fissa del 5 % per la polizza Rc auto e Kasko e del 9% per le altre polizze è pari a euro 229.695,84:

Polizza	Premio annuo lordo
Responsabilità civile RCT/RCO	Euro 134.999,00
Incendio	Euro 109.340,00
Responsabilità Civile Automezzi RCA	Euro 26.007,00*
Responsabilità Patrimoniale	Euro 8.880,00
Infortuni	Euro 2.916,00
Furto	Euro 4.095,00
Elettronica	Euro 5.925,00
Kasko	Euro 5.674,80*
CYBER RISK	Euro 16.500,00

Tabella n. 1 – Valore del Contratto

n.	Descrizione servizi	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo netto a base di gara
1	Servizi di brokeraggio assicurativo	66519310-7	P	€ 108.092,16

L'appalto ha per oggetto sinteticamente:

- a) Individuazione, analisi e valutazione dei rischi cui la Provincia è soggetta;
- b) Analisi delle polizze assicurative in capo alla Provincia, ai suoi dirigenti, funzionari, dipendenti e delle loro coperture assicurative;
- c) Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze segnalando per tempo scadenze, pagamento dei premi, adempimenti obbligatori, ecc
- d) Aggiornamento dei contratti assicurativi in relazione alle esigenze della Provincia, alla evoluzioni legislative e regolamentari analizzando il mercato;
- e) Assistenza nella gestione dei sinistri attivi e passivi;
- f) Analisi della stima del valore dei fabbricati provinciali;
- g) Consulenza in generale sulla contrattualistica pubblica ed in particolare mirata al mercato assicurativo;
- h) Formazione del personale provinciale.

Si precisa che, trattandosi di servizi di natura intellettuale:

- non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, terzo comma, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero). Non è stato pertanto predisposto il D.U.V.R.I.;

- non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del Codice;

- non rilevano gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 95, comma 10, del Codice.

4. DURATA DELL'APPALTO, OPZIONI E RINNOVI

4.1 DURATA

La durata dell'appalto decorre dal 1 gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2024, con la possibilità di rinnovarlo per ulteriori quattro anni, cui va aggiunta l'opzione di proroga per un massimo di mesi sei, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

4.2 VARIANTI

Il contratto di appalto potrà essere modificato ai sensi dell'art. 106 del Codice, senza dover indire una nuova procedura di affidamento; qualora ricorrano le fattispecie di cui all'articolo sopra richiamato l'appaltatore sarà obbligato ad assoggettarsi alle modifiche richieste.

5. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei

requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È **vietato** ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È **vietato** al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazioni di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

6. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

a. Requisiti di idoneità professionale :

1. iscrizione alla C.C.I.A.A. per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (ovvero, in caso di impresa avente sede all'estero, iscrizione in uno dei Registri professionali o commerciali dello Stato di residenza);

2. iscrizione, con anzianità di almeno 3 (tre) anni (*con riferimento al termine ultimo previsto per la presentazione dell'offerta*), nel Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del D.lgs. n. 209/2005 "*Codice delle assicurazioni private*".

Per la comprova dei suddetti requisiti la stazione appaltante acquisirà d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico concorrente, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni.

7.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

possesso della copertura assicurativa inerente la responsabilità civile per danni arrecati da negligenze professionali di cui agli artt. 110 e 112 del D.Lgs. n. 209/2005, per un massimale non inferiore ad Euro 6.000.000,00 (seimilioni).

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione della relativa polizza in corso di validità e corredata da quietanza di versamento del premio per l'annualità corrente.

7.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

1. aver intermediato premi assicurativi negli ultimi tre anni (2017-2018-2019) a favore di Enti pubblici territoriali per un importo complessivo non inferiore a 4.000.000,00 di euro.

2. Aver gestito negli ultimi 3 anni (2017-2018-2019) per almeno 12 mesi consecutivi servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, in almeno 5 pubbliche amministrazioni. Tale requisito, dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppati

La comprova di tale requisito è fornita mediante compilazione della parte IV, sezione C del DGUE.

7.4 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile.

Nei raggruppamenti temporanei orizzontali o nei consorzi ordinari assume il ruolo di mandataria o capofila l'impresa o la consorziata che svolge la quota maggiore di attività esecutive.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, deve essere posseduto da:

- ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito indicato al paragrafo 7.2, deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo/consorzio nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria/consorziate capofila come sopra definita.

I requisiti di cui al paragrafo 7.3, nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale devono essere posseduti sia dalla mandataria sia dalle mandanti, a condizione tuttavia che siano posseduti in misura maggioritaria dalla mandataria.

Nell'ipotesi di consorzio ordinario, detti requisiti devono essere posseduti da tutte le imprese designate quali esecutrici dei servizi, a condizione tuttavia che siano posseduti in misura maggioritaria dalla consorziate capofila.

7.5 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità, di cui al paragrafo 7.1, deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria nonché tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo, salvo che quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera nonché all'organico medio annuo che sono computati in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Provincia in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del Codice, a pena di esclusione, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la stazione appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, il Responsabile del procedimento richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al paragrafo 2.3, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

9. SUBAPPALTO

Data la natura del servizio è vietato il sub appalto.

10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, pari al 2% del valore figurativo a base d'asta (pari a 4 anni dell'appalto) e precisamente di importo pari ad € 2.171,70 salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8 del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6 del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d. lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali; la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89 comma 1 del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1 del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della Provincia; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1 del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento sul c/c della Provincia di Reggio Emilia con versamento presso Banca Monte Paschi di Siena – Agenzia 3790 di Via Sessi, 4 - 42121 Reggio Emilia - codice **IBAN IT 37 D 01030 12802 000004881068**, indicando nella causale la seguente dicitura: “cauzione provvisoria per partecipazione alla gara del servizio di brokeraggio assicurativo della Provincia di Reggio Emilia per il periodo 1.1.2021/31.12.2024 – CIG 83675554D3
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è

conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9 del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (per la presente procedura la Provincia di Reggio Emilia);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme agli schemi di contratti tipo per le garanzie fidejussorie di cui al DM n. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Reggio Emilia;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte** in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della

precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala nell'offerta il possesso dei relativi requisiti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. SOPRALLUOGO

Per il presente appalto non è richiesto il sopralluogo.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il pagamento ai sensi dell'art. 65 del DL 34/2020.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa e offerta tecnica) deve essere effettuata su SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza indicata nelle stesse.

L'offerta deve essere collocata su SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 24/08/2020.

Ulteriori Specificazioni:

- è ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente; si precisa altresì che deve essere presente sulla piattaforma una sola offerta per operatore economico;
- ad avvenuta scadenza del sopraddetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente;
- la documentazione prescritta nel presente disciplinare non può essere sostituita da alcuna dichiarazione che faccia riferimento a documenti esibiti per partecipare ad altre gare;
- la presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell'Ente ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

In ogni caso il concorrente esonera l'Ente da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento di SATER.

- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida ed idonea;
- la proposta di aggiudicazione non costituisce la conclusione del contratto che sarà stipulato dopo la decorrenza del termine dilatorio e l'acquisizione di efficacia dell'aggiudicazione definitiva, a seguito dell'esito regolare dei controlli di cui agli artt. 80 e 83 del Codice;
- la Provincia può decidere di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. In tal caso gli operatori economici partecipanti alla gara non potranno vantare alcun diritto nei confronti della Provincia, né per danno emergente né per lucro cessante;
- l'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, per 180 giorni dalla data di scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta se, nel frattempo, non sarà intervenuta l'aggiudicazione definitiva. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Provincia potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta dell'Ente sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Precisazioni sulla documentazione da presentare

Tutta la documentazione elencata nei successivi paragrafi dovrà essere inserita su SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione e le dichiarazioni integrative, **devono essere sottoscritte digitalmente** dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, in alternativa, corredata di traduzione giurata.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di

quelle afferenti all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

15. CONTENUTO DELLA BUSTA "A" – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La busta A contiene:

- la domanda di partecipazione, di cui al successivo paragrafo 15.1),
- il DGUE, di cui al successivo paragrafo 15.2),
- le dichiarazioni integrative, di cui al successivo paragrafo 15.3.1),
- la documentazione a corredo, di cui al successivo paragrafo 15.3.2)

15.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Domanda di partecipazione utilizzando il modello “Mod. A” messo a disposizione dalla Provincia su SATER, contenente tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:

1.a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

1.b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

1.c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta dal consorzio medesimo.

Il concorrente allega:

- a) copia fotostatica di un documento d'identità del sottoscrittore;
- b) copia dell'eventuale procura oppure, nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

15.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila, secondo quanto di seguito indicato, il DGUE, di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016, messo a disposizione dalla Provincia su SATER.

Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Parte precompilata dalla stazione appaltante.

Parte II – Informazioni sull'operatore economico

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

- In caso di ricorso all'avvalimento si richiede la compilazione della sezione C

Il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento.

Il concorrente, per ciascun ausiliaria, allega:

- 1) DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Provincia, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89 comma 1 del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria.

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal paragrafo 6 del presente disciplinare (Sez. A-B-C-D).

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere i requisiti richiesti compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito di idoneità di cui al paragrafo [7.1](#) del presente disciplinare;
- b) la sezione C per dichiarare il possesso dei requisiti relativi alla capacità professionale e tecnica di cui al paragrafo [7.3](#) del presente disciplinare.

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

15.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

15.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, utilizzando il modello "Mod. B", messo a disposizione dalla Provincia su SATER.

Per il dettaglio delle dichiarazioni stesse si rimanda al Mod. B.

15.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente allega:

1. PASSOE di cui all'art. 2, comma 3, lett.b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria.
2. documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8 del Codice;
3. Quietanza di pagamento del Bollo di € 16,00 relativo alla Domanda di partecipazione di cui al precedente par. IV.5.1), con specificato il CIG della presente procedura; qualora non venga indicato il CIG, verrà richiesta l'integrazione tramite il soccorso istruttorio.

Si precisa che la suddetta imposta di bollo potrà essere assolta tramite pagamento con modello F23 o F24, che riporti il numero di CIG della presente gara, da allegare in SATER con la relativa quietanza di pagamento oppure, in alternativa, il concorrente potrà apporre la marca da bollo sulla Domanda di partecipazione, annullarla con il numero di CIG della presente gara ed allegare in SATER la scansione del documento così ottenuto, con relativa sottoscrizione in modalità digitale.

4. documentazione ulteriore per i soggetti associati:

per i raggruppamenti temporanei già costituiti:

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti:

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- Contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- in caso di RTI costituito: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- in caso di RTI costituendo: contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti del servizio o della fornitura , ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art.

24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA B – OFFERTA TECNICA

La busta “B – Offerta tecnica” contiene, una relazione tecnica, suddivisa per criteri e sub criteri, come sotto declinati, per un numero di pagine indicate per ciascun criterio: l'operatore economico potrà redigere la propria offerta, per ciascun criterio, utilizzando un numero di facciate diverso da quello indicato, fermo restando che il numero massimo di facciate della relazione deve essere uguale a 20 (venti), esclusi i curricula ed altri allegati di seguito indicati.

L'offerta tecnica dovrà essere redatta secondo i criteri di valutazione indicati. Pertanto ciò che riguarda un determinato criterio verrà valutato esclusivamente per quanto è descritto nell'offerta tecnica relativamente al criterio stesso, ovvero la commissione non prenderà in considerazione eventuali altri riferimenti riguardanti un determinato criterio presenti in altre parti della relazione.

Per ciò che concerne la valutazione del Criterio H) occorre, qualora si sia in possesso del certificato di qualità richiesto, collocare come allegato della busta tecnica nella piattaforma il certificato stesso, al fine dell'attribuzione del punteggio relativo.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Progetto, pena l'esclusione dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica, a pena di esclusione, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al par. 15.1.

L'offerta deve essere collocata su SATER, inserendola come allegato all'interno della busta tecnica.

17. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata ai sensi dell'art. 95, comma 7 del Codice avendo a riferimento solo l'elemento qualitativo.

La valutazione dell'offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	100

L'aggiudicazione sarà effettuata a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto P(i), valutato con un metodo multicriteria, secondo la seguente formula:

$$P(i) = A(i) + B(i) + C(i) + D(i) + E(i) + F(i) + G(i) + H(i)$$

dove:

P(i)= punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima;

A(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il criterio A, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito riportata;

B(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il criterio B, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito riportata;

C(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il criterio C, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito riportata;

D(i)= punteggio assegnato all'offerta i-esima per il criterio D, calcolato in base alle indicazioni di

cui al punto D) seguente, tenuto conto che trattasi di elemento con punteggio “tabellare”;
 $E(i)$ = punteggio assegnato all’offerta i -esima per il criterio E, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito riportata;
 $F(i)$ = punteggio assegnato all’offerta i -esima per il criterio F, calcolato in base alle indicazioni di cui al punto D) seguente, tenuto conto che trattasi di elemento con punteggio “tabellare”;
 $G(i)$ = punteggio assegnato all’offerta i -esima per il criterio G, calcolato in base alle indicazioni e alla formula di seguito riportata;
 $H(i)$ = punteggio assegnato all’offerta i -esima per il criterio H, assegnando il punteggio di 5 punti al concorrente di un certificato di qualità come sotto indicato e nessun punteggio al concorrente che non possiede il certificato di qualità medesimo.

18. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	PUNTI D MAX	PUNTI Q MAX	PUNTI T MAX
A	Redazione di progetto di cui all’art. 5, lett. a) del Capitolato di Gara	17			
	<p>Sub criterio A1) Risk management</p> <p>Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all’esaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l’analisi del rischio, dei metodi per l’analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da assicurare che l’impresa intende adottare, nonché delle modifiche che si intende porre in essere sulla base della variazione del mercato.</p> <p>Sub criterio A2) – Analisi della stima del valore dei fabbricati provinciali</p> <p>Il punteggio verrà attribuito valutando gli interventi che il broker intende proporre e le figure che intende mettere in campo per un’analisi accurata della stima dei valori dei fabbricati provinciali indicando i percorsi posti in essere per la stima stessa, nonché la creazione di una procedura informatizzata consultabile dagli uffici provinciali e/o da</p>		11		
			6		

	<p>clienti esterni all'Ente.</p> <p><i>La relazione tecnica in ordine al criterio A, suddivisa necessariamente nei due sub criteri A1 e A2, dovrà essere contenuta nell'arco di due pagine (quattro facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.</i></p>				
B	<p>Gestione dei sinistri attivi e passivi</p> <p>Il punteggio verrà assegnato valutando la proposta messa in campo in ordine allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 5, lett. g) del Capitolato di gara in particolare evidenziando quali sono i supporti informatici forniti per una conoscenza immediata, puntuale e trasparente dei dati richiesti e definendo puntualmente quali attività restano in capo alla Provincia e quali sono assunte dal broker, eventualmente riducendo la tempistica indicata.</p> <p><i>La relazione tecnica in ordine al criterio B, dovrà essere contenuta nell'arco di 1 pagina (due facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.</i></p>	15	15		
C	<p>Sistema Informatico</p> <p>Il punteggio riguarderà la proposta di piattaforma software di cui all'art. 6 del Capitolato di Gara, messa a disposizione dell'Ente, evidenziando potenzialità, obiettivi, interazione con il sistema informativo provinciale e indicando puntualmente le modalità di utilizzo.</p> <p><i>La relazione tecnica in ordine al criterio C, dovrà essere contenuta nell'arco di 1 pagina (due facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.</i></p>	15	15		
D	<p>Supporto consulenziale e tecnico operativo alle procedure di gara ed all'esame dei documenti di gara</p> <p>Il punteggio verrà assegnato valutando la proposta che contenga le modalità di interazione con l'Ente, in ordine alla attività di cui all'art. 5, lettere c) ed i) del presente Capitolato, l'istruttoria ed il controllo delle polizze una volta emesse, l'eventuale riduzione dei tempi di risposta, nonché l'attività di consulenza da fornire in ordine a quanto indicato alla lettera k).</p> <p><i>La relazione tecnica in ordine al criterio D, dovrà essere contenuta nell'arco di 1 pagina (due facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.</i></p>	7	7		

E	<p>Struttura organizzativa</p> <p>sub criterio E1 - Responsabile operativo del broker</p> <p>Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della professionalità del Responsabile operativo; in particolare deve emergere da quando viene svolta l'attività di broker e per conto di quali amministrazioni viene svolto il ruolo di responsabile operativo o di figura simile, la cadenza temporale con la quale intende garantire la presenza presso gli uffici provinciali, declinando le modalità operative suddividendole eventualmente tra periodo di emergenza sanitaria e periodo ordinario. Va allegato curriculum vitae in formato Europass.</p> <p>Sub criterio E2 - Sostituto del Responsabile operativo del broker</p> <p>Il punteggio verrà assegnato tenuto conto della professionalità del sostituto del Responsabile operativo; in particolare deve emergere da quando viene svolta l'attività di broker e per conto di quali amministrazioni viene svolto il ruolo di responsabile operativo o di figura simile. Resta inteso che la modalità operative indicate al sub criterio E1 varranno anche per tale sub criterio. La predetta figura potrà essere chiamata direttamente in causa dalla Provincia, quando lo ritenga opportuno, in sostituzione del titolare. Va allegato curriculum vitae in formato Europass.</p> <p>Sub criterio E3 - Struttura di supporto</p> <p>Il punteggio verrà assegnato sulla base della struttura di supporto che verrà messa ad effettiva disposizione della Provincia, indicando le figure a disposizione, la loro professionalità e i campi specifici oggetto del loro intervento.</p> <p><i>La relazione tecnica in ordine al criterio E, suddivisa necessariamente nei tre sub criteri E1, E2 e E3 dovrà essere contenuta nell'arco di due pagine (quattro facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5. (Sono esclusi dal conteggio i curricula).</i></p>	18	12	3	3	I
F	<p>Semplificazione delle attività amministrative nell'interfaccia con le compagnie assicurative</p> <p>Il punteggio verrà assegnato sulla base delle proposte operative che si intendono attuare, ai sensi dell'art. 5, lett. j) del Capitolato, nei rapporti con le compagnie assicurative al fine di ridurre i tempi c.d. burocratici di perfezionamento delle polizze, potenziando le procedure</p>	7	7			

	<p>digitali</p> <p><i>La relazione tecnica in ordine al criterio F, dovrà essere contenuta nell'arco di 1 pagina (due facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.</i></p>				
G	<p>Formazione e aggiornamento</p> <p>Il punteggio verrà assegnato in base alla professionalità delle risorse umane utilizzate per la formazione, al numero di giornate di formazione, indicando le modalità operative con cui viene svolta, sia in periodi ordinari che in quelli eventuali di emergenza sanitaria, tenuto conto che nessun onere può essere imputato alla Provincia per la formazione stessa. Inoltre verranno valutati gli strumenti che il broker metterà a disposizione per l'aggiornamento del personale provinciale in merito alle novità legislative, giurisprudenziali e alle prassi, nonché le novità del mercato assicurativo e della contrattualistica pubblica in generale.</p> <p><i>La relazione tecnica in ordine al criterio G, dovrà essere contenuta nell'arco di due pagine (quattro facciate), scritte in Arial 12, interlinea 1,5.</i></p>	16	16		
H	<p>Certificazione di qualità</p> <p>Verrà' attribuito un punteggio di 5 punti al concorrente munito di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 nelle attività attinenti al servizio di brokeraggio. Occorre allegare alla offerta tecnica copia del certificato di qualità. Tale copia non sarà computato nel novero delle pagine come sopra indicato.</p>	5			5
	Totale	100	95		5

18.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un risultato discrezionale nella colonna "D" della tabella, viene attribuito discrezionalmente un punteggio variabile da zero ad uno da parte di ciascun membro della commissione giudicatrice, come segue:

Giudizi	Punteggio
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8

Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Per ogni sub criterio o criterio di valutazione verrà fatta la media dei giudizi/punteggi attribuiti da ciascun commissario

18.2 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI RELATIVAMENTE ALL'OFFERTA TECNICA

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi di cui al precedente par. 18.1 agli elementi qualitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei risultati per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore, come di seguito indicato:

CRITERIO A – Redazione di progetto di cui all'art. 5, lett. a) del Capitolato di Gara - Punteggio massimo: 17 punti - suddiviso nei seguenti sub criteri:

Sub criterio A1) Risk management - punti 11

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$A1(i) = 11 * a1(i) / a1(max)$$

dove:

A1(i) : risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio A1;

a1(i) : punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del sub criterio A1 dell'i-esimo concorrente;

a1(max) : punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del sub criterio A1;

Sub criterio A2) – Analisi della stima del valore dei fabbricati provinciali – punti 6

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$A2(i) = 6 * a2(i) / a2(max)$$

dove:

A2(i) : risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio A2;

a2(i) : punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del sub criterio A2 dell'i-esimo concorrente;

a2(max) : punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del sub criterio A2.

Il punteggio conseguito nel criterio A da ciascun concorrente è dato dalla somma di quanto ottenuto nei sub criteri A1 e A2 dopo l'applicazione delle formule sopra indicate.

CRITERIO B – Gestione dei sinistri attivi e passivi Punteggio massimo: 15 punti

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento

matematico:

$$B(i) = 15 * b(i) / b(\max)$$

dove:

B(i): risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio B;

b(i): punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del criterio B dell'i-esimo concorrente;

b(max): punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del criterio B;

CRITERIO C – Sistema Informatico - Punteggio massimo: 15 punti

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$C(i) = 15 * c(i) / c(\max)$$

dove:

C(i): risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio C;

c(i): punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del criterio C dell'i-esimo concorrente;

c(max): punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del criterio C;

CRITERIO D – Supporto tecnico operativo alle procedure di gara ed all'esame dei documenti di gara - Punteggio massimo: 7 punti

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$D(i) = 7 * d(i) / d(\max)$$

dove:

D(i): risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio D;

d(i): punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del criterio D dell'i-esimo concorrente;

d(max): punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del criterio D;

CRITERIO E – Struttura organizzativa - Punteggio massimo: 18 punti - suddiviso nei seguenti sub criteri:

Sub criterio E1) Responsabile operativo del broker - punti 12

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$E1(i) = 12 * e1(i) / e1(\max)$$

dove:

E1(i) : risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio E1;

e1(i) : punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del sub criterio E1 dell'i-esimo concorrente;

e1(max) : punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del sub criterio E1;

Sub criterio E2) – Sostituto del Responsabile operativo del broker – punti 3

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$E2(i) = 3 * e2(i) / e2(max)$$

dove:

E2(i) : risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio E2;

e2(i) : punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del sub criterio E2 dell'i-esimo concorrente;

e2(max) : punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del sub criterio E2.

Sub criterio E3) – Struttura di supporto – punti 3

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$E3(i) = 3 * e3(i) / e3(max)$$

dove:

E3(i) : risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il sub criterio E3;

e3(i) : punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del sub criterio E3 dell'i-esimo concorrente;

e3(max) : punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del sub criterio E3.

Il punteggio conseguito nel criterio E da ciascun concorrente è dato dalla somma di quanto ottenuto nei sub criteri E1, E2 e E3 dopo l'applicazione delle formule sopra indicate;

CRITERIO F – Semplificazione delle attività amministrative nell'interfaccia con le compagnie assicurative - Punteggio massimo: 7 punti

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$F(i) = 7 * f(i) / f(max)$$

dove:

F(i): risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio F;

f(i): punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del criterio F dell'i-esimo concorrente;

f(max): punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del criterio F;

CRITERIO G – Formazione e aggiornamento - Punteggio massimo: 16 punti

calcolato sulla base della seguente formula, con l'utilizzo di 4 decimali, con arrotondamento matematico:

$$G(i) = 16 * g(i) / g(max)$$

dove:

G(i): risultato attribuito all'i-esimo concorrente per il criterio G;

g(i): punteggio (media) attribuito dalla Commissione per la valutazione del criterio G dell'i-esimo concorrente;

g(max): punteggio (media) massimo fra quelli attribuiti dalla Commissione per la valutazione del

criterio G.

Con l'applicazione delle formule sopra esposte, al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri o sub criteri, se nel singolo criterio o sub criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. "riparametrazione" si applica ai criteri o sub criteri di natura qualitativa, la cui formula non consenta la distribuzione del punteggio massimo.

La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto su un singolo criterio o sub criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Si procede ad un'unica riparametrazione.

In caso di partecipazione di una unica impresa non si procederà alla riparametrazione.

19. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La **prima seduta pubblica** avrà luogo il giorno **2 settembre 2020 alle ore 9,30** presso la sede della Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, Reggio Emilia.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati sul sito dell'Agenzia <http://intercenter.regione.emiliaromagna.it/>, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 2 giorni prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno rese note ai concorrenti tramite avvisi presenti su SATER almeno 2 giorni naturali e consecutivi prima della data fissata.

Si precisa che le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-delsistema/guide/>; pertanto le sedute potranno essere seguite dalle imprese, esclusivamente tramite piattaforma telematica, al fine di garantire le norme riguardanti il distanziamento sociale tenuto conto dell'emergenza sanitaria.

Il Responsabile del procedimento procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il Responsabile del procedimento procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente paragrafo 14;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) proporre al dirigente del servizio competente, il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, che il dirigente stesso adotterà provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 76, comma 2 bis del Codice.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13 del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

20. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata ai sensi di legge, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti.

La stazione appaltante pubblica, sul proprio sito istituzionale, al seguente indirizzo: <http://www.provincia.re.it>, nella sezione "amministrazione trasparente" la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

21. APERTURA DELLE BUSTE B - VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, il Responsabile del procedimento unitamente alla commissione giudicatrice, in seduta pubblica, procederà all'apertura delle offerte collocate su SATER ed alla verifica della presenza della completezza e regolarità della relazione.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel Capitolato e nel presente Disciplinare.

La commissione procederà alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al precedente paragrafo [18.2](#).

Successivamente, in seduta pubblica, la commissione darà lettura dei punteggi già riparametrati, attribuiti alle singole offerte tecniche e formulerà la graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al par. [22](#).

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche la commissione provvede a comunicare tempestivamente al Responsabile del procedimento - che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di esclusione da disporre per:

- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi.

22. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice. La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, può richiedere al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare documenti

complementari aggiornati, di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice. Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5 e 33, comma 1 del Codice, aggiudica l'appalto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti.

In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, con particolare riferimento al Protocollo di intesa, sottoscritto dalla Provincia stessa.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9 del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Laddove l'aggiudicatario sia in possesso della sola domanda di iscrizione all'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, la stazione appaltante consulta la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia immettendo i dati relativi all'aggiudicatario (ai sensi dell'art. 1, comma 52 della l. 190/2012 e dell'art. 92, commi 2 e 3 del d.lgs. 159/2011).

Trascorsi i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 d.lgs. 159/2011 dalla consultazione della Banca dati, la Provincia procede alla stipula del contratto anche in assenza dell'informativa antimafia, salvo il successivo recesso dal contratto laddove siano successivamente accertati elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 92, comma 4 del d.lgs. 159/2011.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

Nelle more di stipula del contratto, la Provincia si riserva la facoltà di chiedere, esclusivamente per i motivi di interesse pubblico di cui all'art. 32, comma 8 del Codice, l'esecuzione anticipata del contratto in pendenza della relativa stipula.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata in formato elettronico e firma digitale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

Nei casi di cui all'art. 110 comma 1 del Codice la Provincia interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento del servizio/fornitura.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20), sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla Provincia entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione. In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, le spese relative alla pubblicazione saranno suddivise tra gli aggiudicatari dei lotti in proporzione al relativo valore.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00. La Provincia comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del Codice l'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

L'affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.

23. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Reggio Emilia.

24. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Disciplinare di gara; vedasi allegato (Allegato_Privacy).

In caso di discordanza tra il presente Disciplinare e il Capitolato d'appalto, prevale il Disciplinare.

Reggio Emilia, lì 15/07/2020

Prot. 16506/1/2020

Allegato:

Allegato_Privacy

Il Dirigente ad interim del Servizio Affari Generali

f.to dott. Alfredo L. Tirabassi